

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

La Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo, n.19/E, p. IVA 05359681003, in persona di *dell'Amministratore Delegato* e legale rappresentante *dott. Domenico Casalino*, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Consip",

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

PREMESSO CHE

- con convenzione del 17 novembre 2009 e sulla base delle norme ivi richiamate, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Corte dei conti, di seguito per brevità anche "*Amministrazione*", ha affidato alla Consip, per quanto di sua competenza, lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e servizi, tra cui quella oggetto del presente contratto;
- l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse dell'Amministrazione per l'acquisizione della fornitura oggetto del presente contratto;
- l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- Il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra Consip e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S".
- In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.



- l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" Capitolato tecnico; Allegato "III"- Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- il Codice identificativo del presente contratto è il seguente **4793543CCF**;
- tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO DEL CONTRATTO, PRIMO ORDINATIVO, ORDINATIVI SUCCESSIVI, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Consip, nell'interesse dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, la fornitura dei prodotti e la prestazione dei servizi come indicati nel Capitolato tecnico, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto.
2. Successivamente alla stipula del contratto, la Consip invierà all'impresa, mediante mail, una "comunicazione di attivazione" relativamente alla fornitura del primo ordinativo, attinto dai Listini contenuti nell'All. I - Dichiarazione d'Offerta.
3. Al fine di quanto stabilito al comma precedente, l'Impresa dovrà indicare, entro 5 (cinque) giorni dalla stipula del contratto, un apposito indirizzo mail al quale la Consip inoltrerà le richieste di ordinativo ed un numero telefonico/fax per tutte le altre comunicazioni.
4. Il primo ordinativo potrà comprendere tutto o parte di quanto di seguito indicato, come meglio dettagliato nell'ambito del Capitolato tecnico:
 - a) fornitura dell'Infrastruttura di sicurezza, composta di hardware e software relativi alle tecnologie di seguito elencate: McAfee, Symantec, Citrix, RSA, F5, Cisco, Juniper, Radware;
 - b) fornitura dell'Infrastruttura di sicurezza, composta di hardware e software relativi alla Piattaforma di Risk Management, come proposta in sede di offerta;
 - c) Manutenzione in garanzia dei beni hardware e software della fornitura di cui alla lett. a) e b);
 - d) servizi di Consulenza specialistica sulle tecnologie di seguito elencate: McAfee, Symantec, Citrix, RSA, F5, Cisco, Juniper, Radware e sulla tecnologia relativa alla Piattaforma di Risk Management;



- e) servizi di Supporto specialistico di prodotto sulle tecnologie di seguito elencate: McAfee, Symantec, Citrix, RSA, F5, Cisco, Juniper, Radware e sulla tecnologia relativa alla Piattaforma di Risk Management;
- f) Servizio di Addestramento sulle tecnologie di seguito elencate: McAfee, Symantec, Citrix, RSA, F5, Cisco, Juniper, Radware e sulla tecnologia relativa alla Piattaforma di Risk Management.
5. Tutte le apparecchiature di cui al precedente comma 4, lettera a) e b) dovranno essere corredate dalla relativa documentazione tecnica e d'uso, redatta in lingua italiana e dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione della Consip, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
6. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso le sedi dell'Amministrazione indicate nel Capitolato tecnico.
7. Nella comunicazione di cui al precedente comma 2, verranno fornite all'Impresa indicazioni circa il luogo di consegna che dovrà essere indicato sul documento di trasporto (DDT), in cui il Fornitore si impegna a riportare anche il codice del contratto comunicato dalla Consip.
8. La Consip si riserva, per tutto l'arco temporale di durata del Contratto, la possibilità di richiedere ulteriori prodotti o servizi mediante Ordinativi Successivi, inoltrati via mail, all'indirizzo di cui al precedente comma 2, attingendo comunque ai Listini contenuti nell'All. I - Dichiarazione d'Offerta.
9. I Listini potranno essere soggetti ad aggiornamento tecnologico, secondo le modalità previste nel Capitolato tecnico, ferma restando la scontistica proposta dall'Impresa, all'atto della presentazione dell'Offerta, che rimarrà invariata anche per i Listini aggiornati.
10. Per effettuare una richiesta di Ordinativo successivo, la Consip comunicherà all'Impresa:
- l'elenco dei beni e dei servizi che intende acquisire;
 - la sede dove tali beni/servizi dovranno essere consegnati/erogati;
 - l'invito a trasmettere, entro 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione, la pianificazione delle attività, di cui al successivo art.7 S bis, comma 2.
11. In ogni caso, la Consip garantisce l'attivazione solo del 10% del massimale contrattuale.
12. E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 la **dott.ssa Chiara Rosa Acquaviva**.



È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e smi, il **sig. Francesco Ritrovato**.

ARTICOLO 2 S

DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare dei 36 (trentasei) mesi successivi, data oltre la quale non sarà più possibile effettuare ordinativi di fornitura, o del diverso termine rappresentato dalla data della scadenza del periodo di garanzia relativo all'ultimo Ordinativo effettuato. L' accettazione, ai sensi di quanto statuito dall'art. 153 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, dovrà comunque avvenire entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del contratto. Resta salvo quanto previsto al comma 6 dell'art.159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
2. La Consip si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Consip si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

ARTICOLO 3 S

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi:
 - a) all'imballaggio delle apparecchiature hardware e dei prodotti software, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura;
 - b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione delle apparecchiature hardware e dei prodotti software nei locali dell'Amministrazione;
 - c) all'apposizione sulle apparecchiature hardware delle "targhette identificative";



- d) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
- e) allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

La rimozione dei residui, di cui alla precedente lettera e), dovrà risultare da apposita nota sottoscritta da un incaricato dell'Impresa e da un incaricato della Consip e/o dell'Amministrazione. A tal fine l'Impresa dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che tali residui sono stati da essa prodotti.

- 2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.
- 3. L'Impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Consip.
- 4. Le apparecchiature hardware ed i prodotti software oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione della Consip alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
- 5. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Consip da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
- 6. L'Impresa si obbliga a consentire alla Consip e all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
- 7. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, oltre che



dalla Consip, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 4 S

PROPRIETÀ DELLE APPARECCHIATURE E TITOLARITÀ DELLE LICENZE D'USO

1. L'Amministrazione acquisisce la piena proprietà delle apparecchiature a partire dalla "Data di Accettazione della Fornitura" di cui all'art. 8 S "Verifica di conformità e accettazione"; prima di tale data tutti i rischi relativi alle apparecchiature saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione della stessa da parte della Consip e/o dell'Amministrazione.
2. Le licenze d'uso dei prodotti software, di cui all'art. 1 S "oggetto del contratto, primo ordinativo, ordinativi successivi, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 4, lettera a) e b) nonché la proprietà della relativa documentazione, sono concesse all'Amministrazione in modo perpetuo, non esclusive e trasferibili ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 19 dicembre 2003; l'Amministrazione ne sarà titolare a partire dalla "Data di accettazione della fornitura"; prima di tale data tutti i rischi saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione dello stesso da parte della Consip e/o dell'Amministrazione stessa; le licenze, pertanto, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale dell'Amministrazione, della Consip e di terzi da queste autorizzati.

ARTICOLO 5 S

GARANZIE

1. L'Impresa garantisce la piena proprietà delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per l'installazione, nonché la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
2. L'Impresa garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inadatti, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.



3. L'Impresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico e nei relativi manuali d'uso. L'Impresa garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Consip restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
5. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura" di cui al successivo articolo 8 S "Verifica di conformità e accettazione".
6. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
7. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 14 S "Risoluzione" in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 6 S

SUBAPPALTO

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

-
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

< ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1 >

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 7 S

ATTIVAZIONE, CONSEGNA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE DEL PRIMO ORDINATIVO

1. La consegna del primo ordinativo, dovrà avvenire con le modalità previste nel Capitolato Tecnico. In particolare, l'Impresa dovrà consegnare la fornitura



entro il termine di **25 (venticinque) giorni solari**, decorrenti dalla “comunicazione di attivazione”, di cui all’art. 1 S, comma 2, pena l’applicazione delle penali di cui all’art.11 S.

2. Entro il termine di **60 (sessanta) giorni solari** decorrente dalla “comunicazione di attivazione” l’Impresa dovrà terminare il processo di installazione e configurazione di tutti i prodotti, pena l’applicazione delle penali di cui all’art.11 S.
3. Le attività esecutive si intendono comprensive di ogni relativo onere e spesa, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi ad imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna “al piano”, posa in opera, installazione fisica, supporto alla verifica delle funzionalità da parte del Committente, asporto e smaltimento dell’imballaggio e qualsiasi altra attività a queste strumentale.
4. Ultimate le operazioni di installazione e configurazione, l’Impresa dovrà consegnare alla Consip un “Rapporto di Fine Installazione” recante la dichiarazione di posa in opera dell’Infrastruttura a regola d’arte, in base alla normativa vigente, la “Dichiarazione di rispondenza” dei prodotti software forniti alle specifiche di cui al Capitolato Tecnico nonché un “Piano di VdC”, con indicate le prove proposte per la verifica di conformità.
5. La data del “Rapporto di fine installazione” sarà considerata, a tutti gli effetti, come “data di ultimazione della fornitura”.

ARTICOLO 7 S BIS

ATTIVAZIONE, CONSEGNA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE DEGLI ORDINATIVI SUCCESSIVI

1. La Richiesta ordinativi successivi avverrà mediante e-mail all’indirizzo indicato dall’Impresa.
2. L’Impresa, entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di ricezione dell’e-mail di richiesta di ordinativo successivo, dovrà trasmettere una pianificazione delle attività di consegna, installazione e configurazione e di erogazione delle risorse professionali all’uopo destinate, pena l’applicazione delle penali di cui all’art.11 S.
3. Si precisa che anche per gli ordinativi successivi, dovranno comunque essere applicati i termini di cui al precedente art.7 S, comma 1 e 2.
4. Il Responsabile della fornitura dovrà coordinare tutte le attività e produrre resoconti periodici che saranno discussi durante i SAL di progetto quindicinali, secondo le modalità previste nel Capitolato tecnico.

ARTICOLO 8 S



VERIFICA DI CONFORMITA ED ACCETTAZIONE

1. Relativamente a ciascun ordinativo, entro 20 (venti) giorni solari, decorrenti dalla “data di ultimazione della Fornitura”, le Infrastrutture di cui all’art. 1 S, comma 4 lett. a) e b) saranno sottoposte a verifica di conformità da parte della Consip.
2. A tal fine, contestualmente al “Rapporto di fine installazione”, per ogni ordinativo, l’Impresa dovrà, altresì, consegnare un “Piano di VdC”, contenente l’articolazione delle prove proposte per il collaudo dei prodotti oggetto della fornitura.
3. L’Impresa prende atto e accetta che il collaudo può comprendere anche prove diverse indicate dal committente.
4. La verifica di conformità verrà effettuata direttamente dal direttore dell’esecuzione del contratto e/o da un’apposita Commissione. Delle operazioni di collaudo verrà redatto apposito processo verbale. Il collaudo delle apparecchiature si intende positivamente superato solo se tutte le componenti hardware e software risultino funzionare correttamente, singolarmente e integrate tra loro, secondo le specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione tecnica e d’uso fornita dall’Impresa.
5. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il “Certificato di VdC” qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dall’art. 322, 323 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
6. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del relativo certificato verrà considerata quale “Data di Accettazione della Fornitura”, da parte della Consip.
7. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l’Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni solari. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l’applicazione delle penali relative di cui al successivo art. 11 S “Penali”. Tutti gli oneri che la Consip dovrà sostenere saranno posti a carico dell’Impresa.
8. Nell’ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Consip, ferma restando l’applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 14 S “Risoluzione”, nonché dell’art. 1456 c.c..
9. In sede di verifica di conformità, l’Impresa si impegna a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature.



10. L'impresa, in sede di verifica di conformità, si impegna, altresì, a fornire alla Consip tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico del bene da parte dell'Amministrazione.
11. Consip si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
12. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
13. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
14. Su richiesta dell'Impresa, il Responsabile del Procedimento emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 9 S

SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN GARANZIA

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione in garanzia delle apparecchiature hardware e dei prodotti software per un periodo di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data "Data di Accettazione della Fornitura" di cui all'articolo 8 S, comma 6.
2. Il servizio di manutenzione in garanzia dovrà essere erogato a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per la Consip, intendendosi ricompreso nel corrispettivo di cui al successivo articolo 12 S.
3. Il servizio di manutenzione, che dovrà essere prestato con le modalità indicate nel presente articolo e nel Capitolato Tecnico, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare le apparecchiature hardware e i prodotti software in stato di funzionamento coerente con la documentazione.
4. Il servizio di manutenzione dovrà comprendere tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare le apparecchiature hardware e i prodotti software in stato di funzionamento coerente con la documentazione ed, in particolare:
 - **Apertura di ticket:** su richiesta di Consip/Amministrazione, mediante chiamata telefonica (confermata via fax o e-mail) secondo le modalità meglio indicate nel Capitolato.



- **Supporto telefonico** di primo e secondo livello sulle problematiche riguardanti le componenti software oggetto di acquisizione e secondo le modalità meglio indicate nel Capitolato.
 - **Fornitura degli aggiornamenti** software e sottoscrizioni per 12 (dodici) mesi.
5. Il servizio di manutenzione sarà prestato dall'Impresa da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00.
 6. La Consip e/o l'Amministrazione comunicheranno all'Impresa i malfunzionamenti, via posta elettronica, confermata via fax.
 7. Le richieste di intervento verranno gestite dall'Impresa tramite un tecnico specializzato.
 8. Le parti di ricambio - che dovranno essere identiche alle parti sostituite - verranno fornite dalla Impresa senza alcun onere aggiuntivo per la Consip; le parti sostituite verranno ritirate dalla Impresa stessa che ne acquisisce la proprietà. Per gli interventi per cui si rendesse necessaria la sostituzione di una o più parti, l'Impresa dovrà utilizzare parti di ricambio originali e nuove di fabbrica restando impegnata l'Impresa a quanto previsto in termini di garanzia al precedente articolo 5 S "Garanzie".
 9. Il ritiro delle apparecchiature da sostituire e di quelle fornite in loro sostituzione, nonché la consegna delle apparecchiature in sostituzione e di quelle ripristinate dovranno essere effettuati a cura e spese dell'Impresa con le modalità e nei termini che verranno concordati con la Consip e/o l'Amministrazione.
 10. Per ogni intervento di manutenzione dovrà essere redatta da un incaricato della Consip e/o dell'Amministrazione e da un incaricato della Impresa una apposita nota di ripristino, in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati l'ora della chiamata e quella dell'avvenuto ripristino, nonché le prestazioni effettuate.

ARTICOLO 10 S

SERVIZIO DI CONSULENZA SPECIALISTICA

1. La Consulenza Specialistica potrà essere richiesta da Consip mediante mail o fax.
2. Le richieste potranno essere inoltrate dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
3. La Consulenza Specialistica dovrà essere erogata dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 ed anche in orari notturni o festivi.
4. La Consulenza specialistica dovrà essere erogata con i seguenti livelli di servizio:



- **tempo di presa in carico, 1 (uno) giorno lavorativo dalla ricezione della richiesta:** certificata dal fax o dalla e-mail di conferma inviata alla persona di riferimento indicata da Consip;
 - **tempo di intervento 5 (cinque) giorni solari dalla presa in carico:** per intervento s'intende la presenza fisica della risorsa nella sede indicata nella chiamata, certificata dalla Relazione, di cui al successivo comma 8.
5. Per l'espletamento delle suddette attività l'Impresa dovrà avvalersi di personale in possesso di competenza ed esperienza su tematiche inerenti sia aspetti tecnologici, sia aspetti di sicurezza informatica, così come meglio dettagliato nel Capitolato tecnico al paragrafo 7.2.
 6. Il servizio comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del medesimo.
 7. Il servizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comprende le seguenti attività:
 - implementazione di nuove funzionalità derivanti da specifiche esigenze di evoluzione dell'infrastruttura non note al momento;
 - stesura di procedure e politiche di sicurezza inerenti il funzionamento in esercizio della nuova infrastruttura;
 - realizzazione di integrazioni personalizzate tra i sistemi forniti e quelli presenti attualmente all'interno dell'infrastruttura.
 8. Tutte le attività e gli interventi richiesti ed erogati saranno consuntivati mediante apposita **Relazione delle attività di consulenza specialistica svolte**, redatta a cura dell'Impresa ed accettata dall'Amministrazione, nella quale verranno indicati l'orario di inizio, l'oggetto e la durata dell'intervento stesso (mezza giornata o giornata intera a seconda della durata dell'intervento), anche ai fini della fatturazione di cui al successivo art. 13 S.

ARTICOLO 10 S BIS

SUPPORTO SPECIALISTICO DI PRODOTTO

1. Il supporto specialistico di prodotto potrà essere richiesto dal Committente o da una società da questi indicata, mediante chiamata mail o fax.
2. Le richieste potranno essere inoltrate dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
3. Il Supporto specialistico di prodotto dovrà essere erogato dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 ed anche in orari notturni o festivi.
4. Il Supporto specialistico di prodotto dovrà essere erogato con i seguenti livelli di servizio:



- **tempo di presa in carico, 1 (uno) giorno lavorativo dalla ricezione della richiesta:** certificata dal fax o dalla e-mail di conferma inviata alla persona di riferimento indicata dal Committente;
 - **tempo di intervento 5 (cinque) giorni solari dalla presa in carico:** per intervento s'intende la presenza fisica della risorsa nella sede indicata nella chiamata, certificata dalla Relazione, di cui al successivo comma 8
5. Per l'espletamento delle suddette attività l'Impresa dovrà avvalersi di risorse professionali in possesso della certificazione resa dal produttore della tecnologia sulla quale il servizio deve essere reso, così come meglio dettagliato nel Capitolato tecnico al paragrafo 7.3.
 6. Il servizio comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del medesimo.
 7. Il servizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comprende le seguenti attività:
 - implementazione di nuove funzionalità derivanti da specifiche esigenze di evoluzione dell'infrastruttura non note al momento;
 - diagnosi e risoluzione di difetti e/o malfunzionamenti dei prodotti.
 8. Tutte le attività e gli interventi richiesti ed erogati saranno consuntivati mediante apposita **Relazione delle attività di Supporto specialistico di prodotto** svolte, redatta a cura dell'Impresa ed accettata dalla Consip, nella quale verranno indicati l'orario di inizio, l'oggetto e la durata dell'intervento stesso (mezza giornata o giornata intera a seconda della durata dell'intervento), anche ai fini della fatturazione di cui al successivo art. 13 S.

ARTICOLO 10 S TER

SERVIZIO DI ADDESTRAMENTO

1. L'Impresa dovrà erogare il servizio di Addestramento, su richiesta, con le caratteristiche e le modalità di cui al Capitolato tecnico.
2. Le sessioni di Addestramento dovranno essere svolte da personale certificato sui prodotti offerti e verranno tenute presso un apposito locale, adeguatamente attrezzato, sito in Roma e messo a disposizione dall'Impresa.
3. L'Impresa dovrà produrre, di volta in volta, quanto necessario per consentire al Committente di comprovare l'esistenza della suddetta certificazione.
4. Il completo e corretto espletamento delle sessioni di Addestramento sarà certificato mediante apposita **Relazione sull'Addestramento svolto** redatta a cura dell'Impresa ed accettata da Consip, nella quale verranno indicati l'oggetto e la durata delle sessioni di Addestramento svolte, anche ai fini della fatturazione di cui al successivo art. 13 S.

ARTICOLO 11 S



PENALI

1. In relazione al disposto dell'art.5 S, comma 3, in presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati o installati dall'Impresa, la Consip si riserva di applicare una penale pari a 500,00 (cinquecento/00) Euro per ogni inadempimento.
2. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna fissato nell'art. 7 S, comma 1, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,3 per mille del totale complessivo del singolo ordinativo.
3. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di installazione fissato nell'art. 7 S, comma 2, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a 0,3 per mille del totale complessivo del singolo ordinativo.
4. Le medesime penali, di cui ai precedenti commi 2 e 3, si applicano nei casi di ritardo nella consegna o nell'installazione, con riferimento agli ordinativi successivi.
5. Resta convenuto che l'Impresa s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca apparecchiature hardware e prodotti software non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico .
6. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine per la comunicazione di cui al precedente art. 7 S, comma 4, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a pari a 0,3 per mille del totale complessivo del singolo .
7. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine per la rimozione dei vizi, di cui all'art. 8 S, comma 7, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a 0,3 per mille del totale complessivo del singolo ordinativo.
8. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui all'art. 10 S, comma 4, relativamente al tempo di "presa in carico", la Consip applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,3 per mille del totale complessivo del singolo ordinativo.
9. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui all'art. 10 S, comma 4, relativamente al tempo di "intervento", la Consip applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,5 per mille del totale complessivo del singolo ordinativo.
10. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui all'art. 10 S bis, comma 4, relativamente al tempo di "presa in carico", la Consip applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,5 per mille del totale complessivo del singolo ordinativo.
11. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui all'art. 10 S bis, comma 4, relativamente al tempo di "intervento", la Consip applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,5 per mille del totale complessivo del singolo ordinativo.
12. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Impresa e da questa comunicate alla Consip nel



termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art.5 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro", resta salvo il diverso termine indicato.

13. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
14. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Consip l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare - anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo - a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
15. La Consip, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'articolo 12 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
16. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui al successivo art. 12 S "Corrispettivi", comma 1, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 12 S

CORRISPETTIVI

1. Il corrispettivo contrattuale globale massimo, omnicomprendivo fisso e invariabile, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari a complessivi € **4.555.359,00** = (quattromilionicinquecentocinquantacinquemilatrecentocinquantanove/00), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad € _____, __ = (_____/__) e degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali come quantificati nel DUVRI pari ad € **3.024,00** = (tremlaventicquattro/00) al netto di IVA.
2. Relativamente a ciascun listino, lo sconto offerto è il seguente:
Listino McAfee, sconto pari a ____%;
Listino Symantec, sconto pari a ____%;
Listino Citrix, sconto pari a ____%;
Listino RSA, sconto pari a ____%;
Listino F5, sconto pari a ____%;
Listino Cisco, sconto pari a ____%;



Listino Juniper, sconto pari a ____%;
Listino Radware, sconto pari a ____%;
Listino “Piattaforma di Risk Management”, sconto pari a ____%;
Servizio di consulenza specialistica, sconto sulle tariffe pari a ____%;
Servizio di Specialista di prodotto, sconto sulle tariffe pari a ____%;
Servizio di Addestramento (da considerarsi per sessioni di almeno 3 giorni)
sconto pari a ____%.

17. Le tariffe (da intendersi comprensive delle eventuali oneri per trasferte) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Tariffa ordinaria Euro/giorno	Tariffa notturni festivi Euro/giorno
Servizio di consulenza specialistica	€ _____ = (____/____)	€ _____ = (____/____)
Servizio di specialista di prodotto	€ _____ = (____/____)	€ _____ = (____/____)

18. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
19. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
20. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
21. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
22. I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
23. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

ARTICOLO 13 S

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. La fatturazione dei corrispettivi verrà effettuata secondo le seguenti modalità:



- a) per il corrispettivo relativo all'Infrastruttura di sicurezza, di cui al precedente art. 1 S, comma 4, lett. a) e b), l'Impresa potrà emettere fattura successivamente alla "Data di accettazione della fornitura" di cui al precedente art. 8 S, comma 6;
- b) per il corrispettivo relativo alle giornate di **Consulenza specialistica**, di cui al precedente art. 1 S, comma 4, lett. d), l'Impresa potrà emettere fatture mensili posticipate relative alle giornate effettivamente erogate nel corso del mese precedente, secondo quanto risultante dalla **Relazione**, di cui al precedente art.10 S, comma 8, regolarmente approvata da Consip.
- c) per il corrispettivo relativo alle giornate di **Specialista di prodotto**, di cui al precedente art. 1 S, comma 4, lett. e), l'Impresa potrà emettere fatture mensili posticipate relative alle giornate effettivamente erogate nel corso del mese precedente, secondo quanto risultante dalla **Relazione**, di cui al precedente art.10 S bis, comma 8, regolarmente approvata da Consip.
- d) per il corrispettivo relativo all'**Addestramento**, di cui al precedente articolo 1 S comma 4, lett. f), l'Impresa potrà emettere fattura posticipata, secondo quanto risultante dalla **Relazione**, di cui al precedente art.10 S ter, comma 4, regolarmente approvata da Consip.

Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Consip nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico.

L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % di quanto indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte di Consip della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

- 2. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, alla sede operativa della Impresa, al CIG (Codice Identificativo Gare), al CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art.11 della legge 16 gennaio 2003, n.3, al Dipartimento/Amministrazione ordinante, alla singola tipologia di attività e/o alle figure professionali e/o alla fase di riferimento ed al periodo di competenza, all'indicazione del relativo prezzo unitario.

< nel caso di RTI con fatturazione pro quota riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione pro quota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >

< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti >



< nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, Consip procederà ad acquisire, nel caso di subappalto anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Consip, non produrrà alcun interesse.

3. La Consip, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Consip applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

4. Le fatture dovranno essere intestate alla Consip S.p.A., Via Isonzo 19/e, 00198 Roma, p. IVA 05359681003, e spedite per la liquidazione alla Consip S.p.A., Ufficio Contabilità e Bilancio, Via Isonzo 19/e, 00198 Roma.
5. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione di cui al precedente comma 2, saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa. Il bonifico, previo accertamento della Consip della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente n. _____, intestato all'Impresa presso _____, Ag. _____.

L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

< nel caso in cui l'aggiudicatario sia un RTI e, così come riportato sull'atto di costituzione del RTI, ciascuna impresa fatturi ed incassi pro quota, si aggiunga quanto riportato di seguito>:

alla _____(mandante)

presso _____, Ag. _____,

in _____, Via _____, IBAN _____



_____.L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

alla _____(mandante)

presso _____, Ag. _____,

in _____, Via _____, IBAN

_____.L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

6. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Consip le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art.17 G comma 10 del contratto.
8. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
9. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006.
10. Consip si riserva di richiedere all'Impresa, in corso di esecuzione del contratto, l'invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate in conformità con la normativa di riferimento.

ARTICOLO 14 S

RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Consip, a mezzo raccomandata a/r,



per porre fine all'inadempimento, la Consip stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'art. 20 G;
 - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip e/o dell'Amministrazione;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente art. 10 G;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Consip, ai sensi del precedente art. 7 G;
 - f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art. 5 S "Garanzie", art. 8 S "Verifica di conformità ed accettazione", art. 11 S "Penali", art. 15 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari art. 4 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 5 G "Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro", art. 6 G "Obblighi di riservatezza", art. 8 G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 9 G "Proprietà dei prodotti", art. 12 G "Cauzione", art. 15 G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 16 G "Trasparenza dei prezzi", art. 17 G "Subappalto", art. 20 G "Condizione particolare di risoluzione", art. 21 G "Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001", art. 22 G "Ulteriore condizione risolutiva espressa".
3. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.



ARTICOLO 15 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Consip, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di



tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

7. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Roma, lì _____

Consip S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Dott. Domenico Casalino

L'Impresa
il legale rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa ;

Articolo 4 S - Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso;

Articolo 5 S - Garanzie ;

Articolo 7 S - Attivazione, Consegna, installazione, configurazione del primo ordinativo



Articolo 7 S bis - Attivazione, Consegna, installazione, configurazione degli ordinativi successivi

Articolo 10 S - Servizio di consulenza specialistica;

Articolo 10 bis - Supporto specialistico di prodotto;

Articolo 10 ter - servizio di Addestramento

Articolo 11 S - Penali ;

Articolo 14 S - Risoluzione ;

Articolo 15 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 3 G - Aumento- Modifiche e varianti in aumento;

Articolo 4 G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali ;

Articolo 5 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro ;

Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza ;

Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore ;

Articolo 8 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software ;

Articolo 9 G - Proprietà dei prodotti ;

Articolo 10 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa ;

Articolo 12 G - Cauzione ;

Articolo 13 G - Recesso ;

Articolo 14 G- Recesso per giusta causa ;

Articolo 15 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;

Articolo 16 G- Trasparenza dei prezzi ;

Articolo 17 G - Subappalto ;

Articolo 18 G- Foro esclusivo ;

Articolo 19 G -Trattamento dei dati personali ;

Articolo 20 G - Condizione particolare di risoluzione ;

Articolo 21 G - Codice etico - modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001 ;

Articolo 22 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

L'Impresa
il legale rappresentante
